



LICEI "GIUSTINA RENIER" Belluno
Prot. 0003973 del 16/04/2026
IV-6 (Uscita)

Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

CONVENZIONE

di Tirocinio Curriculare Formazione Scuola - Lavoro (ex P.C.T.O.)

tra

Liceo "G. Renier" con sede in Belluno (BL) Via Marchesi, 71 – CF 80003140250 – d'ora in poi nominato "soggetto promotore", rappresentato dalla prof. Luigi Nigri nato a Foggia (FG) il 17/11/1966, in qualità di Dirigente Scolastico

e

Magnifica Comunità di Cadore con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano, 2 - numero dipendenti 4 C.F./P.IVA 00204620256, con recapito telefonico 0435 32262 e indirizzo e-mail segreteria@magnificacomunitadicadore.it utile per ogni comunicazione, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal prof. Renzo Bortolot nato Bottrop (GER) il 14/07/1963, C.F. BRTRNZ63L14Z112A in qualità di Presidente Pro Tempore;

premessato che

ai sensi della Legge 107/2015, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione;

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi dal 33 al 43, i percorsi di Competenze Trasversali Orientative, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Magnifica Comunità di Cadore qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Renier", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica"

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni.

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di sicurezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti e dati personali, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art.20.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)
 - assicurare la presenza del tutor esterno;
 - assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - comunicare l'inizio del tirocinio alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali e aziendali.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino ad un massimo di 12 mesi.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

per il Soggetto ospitante

Magnifica Comunità di Cadore

Prof. Renzo Bortolot

per il Soggetto promotore

Il Dirigente Scolastico "G. Renier"

Prof. Luigi Nigri